



Regolamento approvato con DPGR 42/2018

*Si è inteso disciplinare su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità lo svolgimento dell'attività amministrativa di vigilanza e controllo e di polizia idraulica sugli interventi di gestione e trasformazione del suolo in fregio ai corsi d'acqua e nelle relative aree di pertinenza, nonché sulle aree appartenenti al demanio idrico per quanto **non** disciplinato dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 12 agosto 2016, n. 60/R*



prevede il divieto generale di svolgere qualsiasi attività sul **Reticolo idrografico** senza la preventiva autorizzazione

DOVE SI APPLICA ?

Il Codice dell'Ambiente art. 54 c.1 lett. q) definisce il

Reticolo idrografico: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;

Ai sensi dell'art. 822 cc. appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia, anche il terreno interessato dallo scorrimento delle acque di un fiume, è demaniale. In questo caso la demanialità discende dalla "funzione" che il terreno assume a supporto e contenimento del fiume medesimo

Include tutta la rete naturale e artificiale che drena le acque superficiali

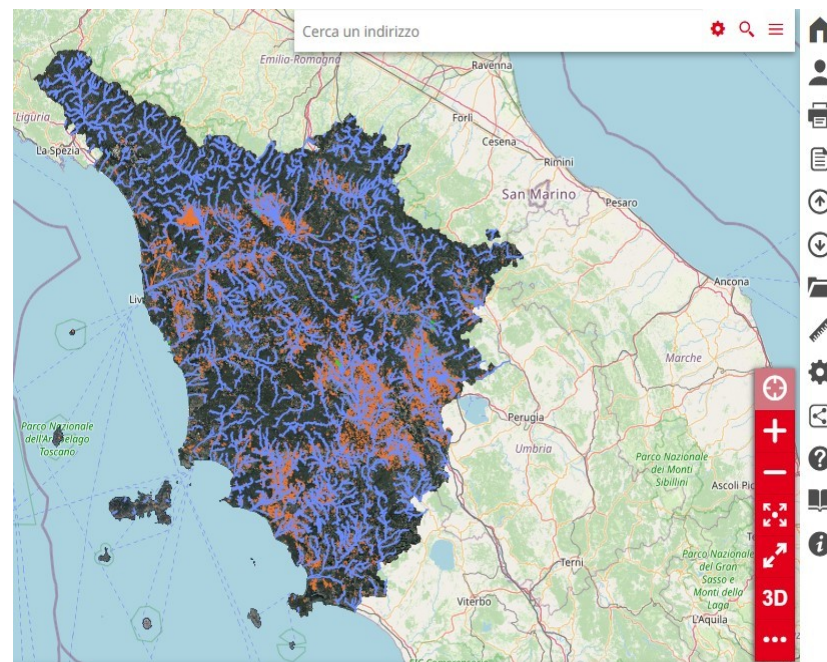
DOVE SI CONSULTA ?

https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/difesa_suolo/#/viewer/265

Il reticolo idrografico e di gestione, individuato dalla Regione Toscana ai sensi della LR 79/2012, attuando quanto disposto dal Codice dell'Ambiente, è stato approvato, per la prima volta nel 2013 e poi aggiornato in seguito a modifiche territoriali o infrastrutturali.

Ultimo aggiornamento

Delibera di Consiglio Regionale numero 24/2025



Per chiarimenti e ulteriori informazioni relative alle versioni antecedenti al 2025, è possibile inviare una mail a:
difesasuolo@regione.toscana.it

DOVE SI CONSULTA ?

https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/difesa_suolo/#/viewer/265

Le precedenti versioni sono state approvate con delibera di Consiglio 57/2013, 101/2016, 20/2019, 28/2020, 81/2021, 103/2022 e 25/2024

Inoltre per la correzione di meri errori materiali, sono state approvate dalla Giunta le seguenti deliberazioni: D.G.R.T. n. 1357/2017, 899/2018, 904/2020 e 1061/2023.

NOME Nome del tratto

IDRETLR79 Codice identificativo del tratto

GC_01_02 Genio Civile territorialmente competente

CI523_1904 Categoria idraulica del corso d'acqua classificato ai sensi del R.D. 523 del 1904. NC =Non classificato

Stampa questa pagina	
reticolo_lr_79_2012	
Attributo	Valore
GID	69362
NOME	TORRENTE RIMAGGIO (2)
ALIAS	
IDRETLR79	MV32208
COMPLR79	Medio Valdarno
DESRETLR79	
RETIDRLR79	SI
RETGESLR79	SI
CI523_1904	NC
GC_01_02	Genio Civile Valdarno Superiore
STRAHLER	3

Infrastruttura idrica E' l'insieme dei tratti non facenti parte del reticolo idrografico, che rappresentano opere antropiche di vario genere, talvolta storiche, realizzate a fini irrigui, idraulici, di bonifica o regimazione



Alcune puntualizzazioni

ACQUE PUBBLICHE (art. 144 del D. L.vo 152/2006): "Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato"

R.D. n. 523/1904 – Art.93

"Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, **senza il permesso dell'autorità amministrativa.**"

Ciglio di sponda

"Il limite esterno delle sponde fluviali, individuato al di sopra del livello di piena ordinaria dalla rottura di pendenza generata dall'intersezione fra la sponda fluviale intesa come forma geomorfologica attiva ed il piano campagna."

Corte Costituzionale: Sent. n. 44 del 13-03-2019:

"L'art. 93 del R.D. 523/1904 non può essere letto disgiuntamente dalle indicazioni generali e di massima dell'art. 2 dello stesso testo normativo, in forza del quale il controllo ascrivito all'amministrazione competente a tutela delle acque pubbliche va esteso alle "opere di qualsiasi natura" e, in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono avere relazione con il buon regime delle acque pubbliche".



Alcune puntualizzazioni

Quindi per la normativa di riferimento in materia di difesa del Suolo della Regione Toscana:

R.D. 523/1904 -

L.R. 80/2015 -

D.P.G.R. 42/R/2018 -

D.P.G.R. 60/R/2016

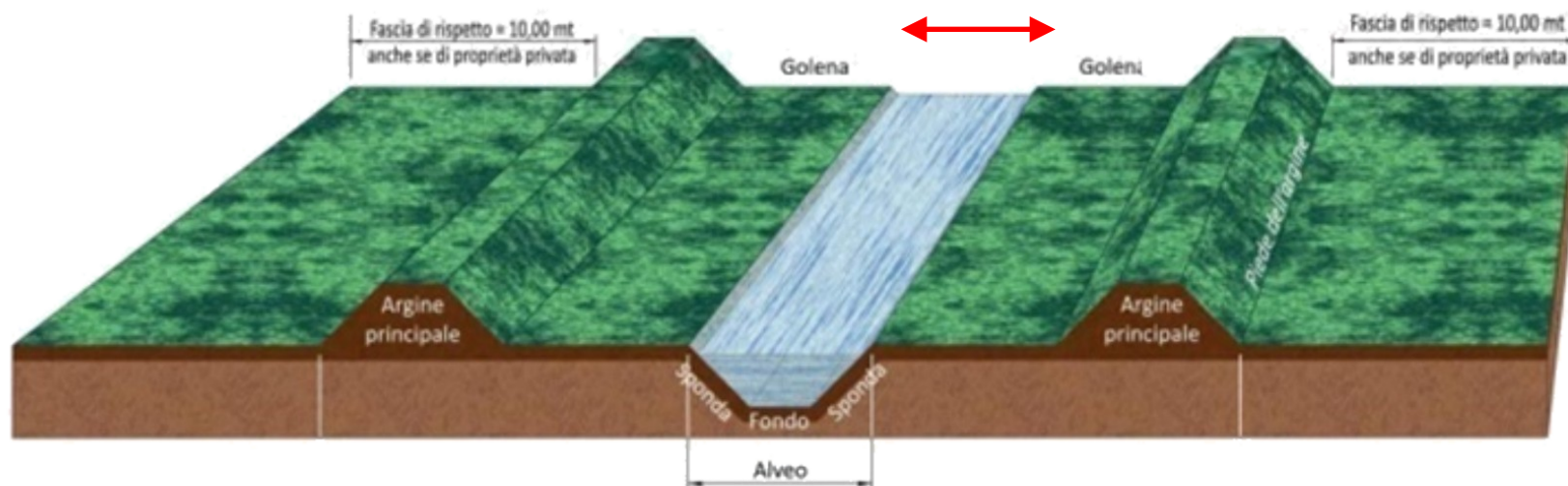
non può che ribadirsi il principio in forza del quale per qualsiasi intervento da eseguirsi nei corsi d'acqua e relative pertinenze, occorre munirsi di specifico atto di assenso

CAMPO DI APPLICAZIONE

d.p.g.r. 42/R/2018

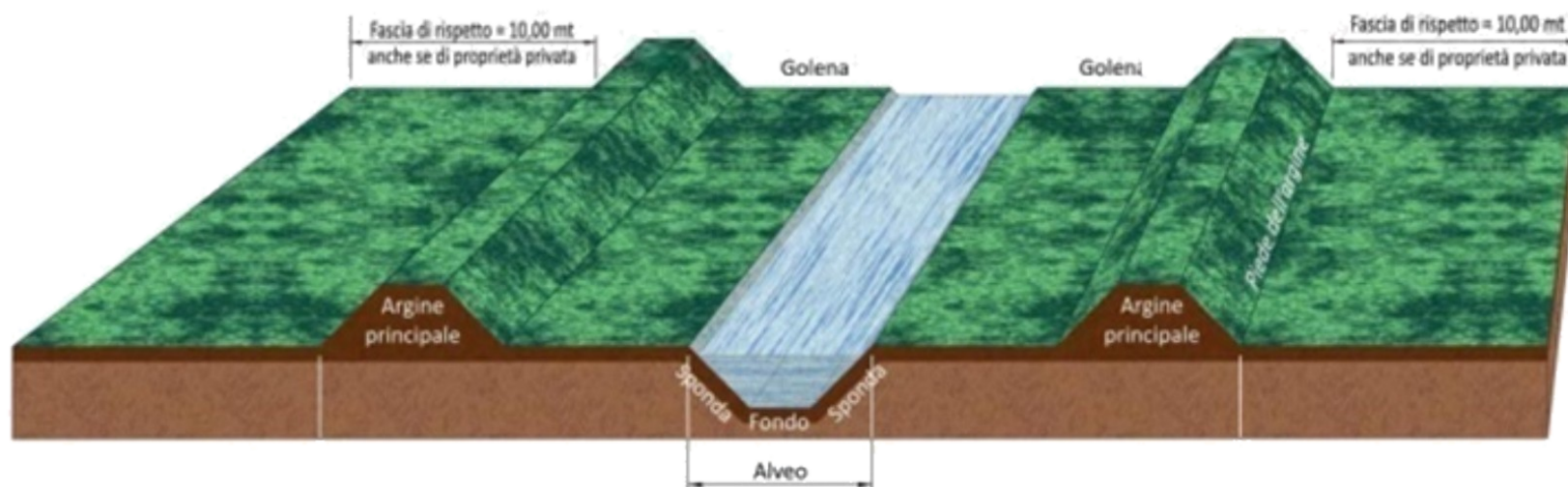


d.p.g.r. 60/R/2016



LE FASCE DI RISPETTO

L'autorizzazione idraulica è l'atto di assenso ad eseguire opere o a svolgere attività negli alvei, nelle golene, sugli argini dei corsi d'acqua del reticolo idrografico e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda



Le fasce di rispetto

Ciglio di sponda

“Il limite esterno delle sponde fluviali, individuato al di sopra del livello di piena ordinaria dalla rottura di pendenza generata dall'intersezione fra la sponda fluviale - intesa come forma geomorfologica attiva - ed il piano campagna.”

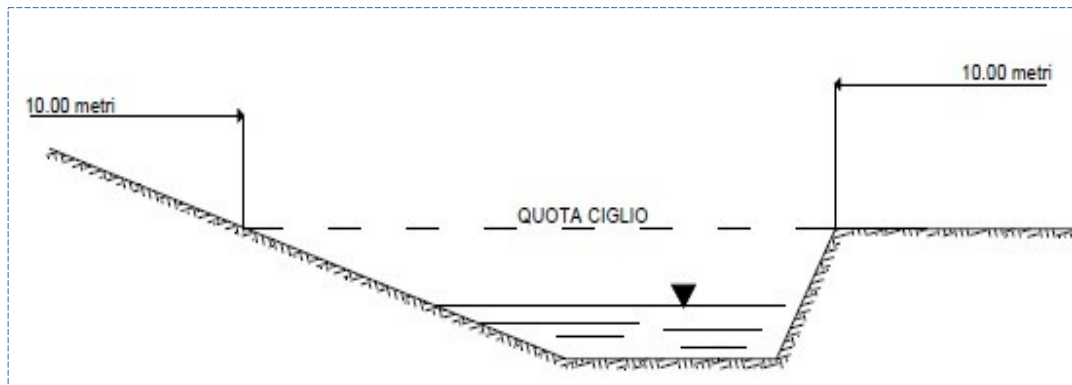
È il punto fisico in cui la sponda, che è una forma in evoluzione attiva (modellata dal fiume), incontra il piano campagna, ovvero la piana alluvionale o la zona pianeggiante circostante, quindi cambiamento netto tra l'inclinazione della sponda e la planarità del territorio circostante



Le fasce di rispetto

Casi particolari

“Il limite esterno delle sponde fluviali, individuato al di sopra del livello di piena ordinaria dalla rottura di pendenza generata dall'intersezione fra la sponda fluviale intesa come forma geomorfologica attiva ed il piano campagna.”



RD 523/1904

94. Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente (*cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse*), saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto (oggi sostituito dal dirigente del Genio Civile), sentiti gli interessati.

ha mere finalità di polizia idraulica e non determina i regimi dominicali dei terreni interessati

Le fasce di rispetto

I divieti di cui all'art. 96 del RD:

“non si applicano alle opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia di cui all'articolo 137 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 ”, garantendo comunque una distanza non inferiore a quattro metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza dal ciglio di sponda, quali:

- 1) le recinzioni realizzate in rete con sostegni semplicemente infissi al suolo senza opere murarie e le stacciate in legno semplicemente infisse al suolo;
- 2) gli elementi amovibili volti a limitare o regolare l'accessibilità carrabile a spazi di proprietà privata, quali sbarre, paracarri, fioriere, separatori, dissuasori e simili;
- 3) le serre temporanee e le serre con copertura stagionale con altezza inferiore a un metro;
- 4) la realizzazione di impianti di colture stagionali o poliennali.

È comunque prescritto il rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nelle norme regolamentari comunali

L'AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

Presentazione
della domanda
sul portale SiDIT



Istruttoria del GC –
valutazione della
compatibilità idraulica



Decreto di
autorizzazione



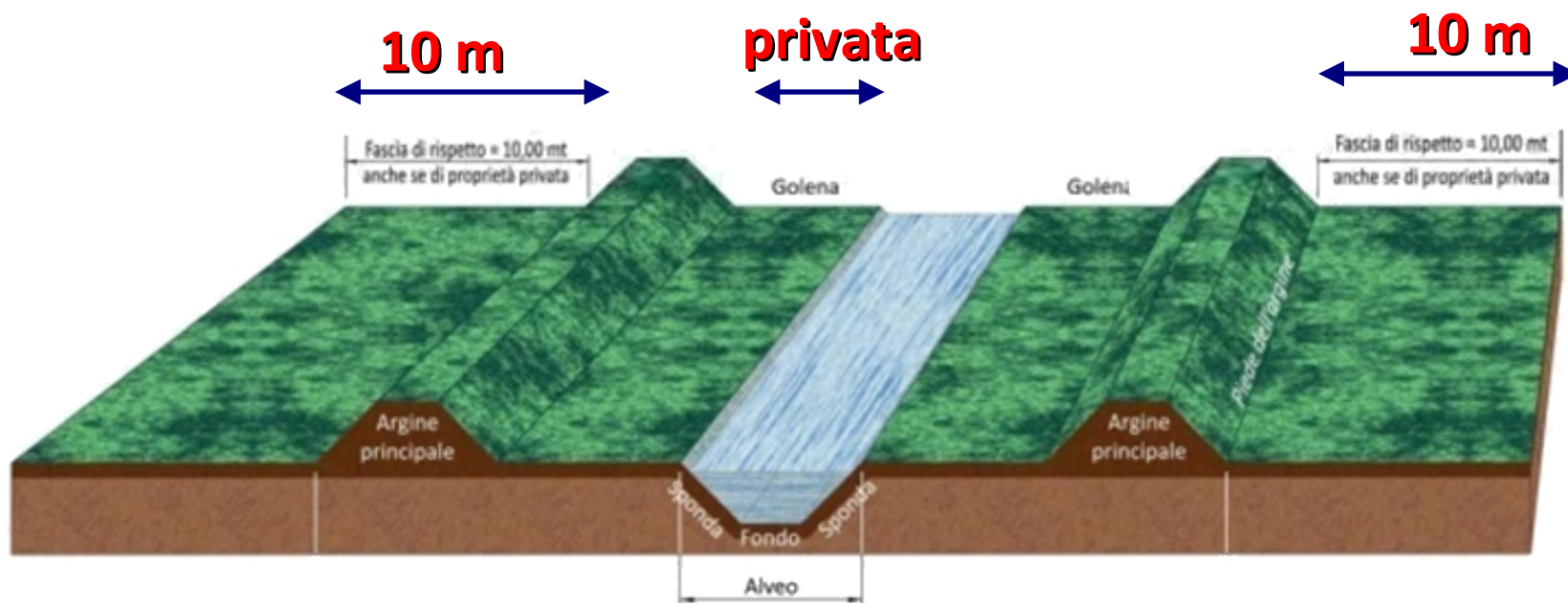
Esecuzione
dei lavori



Verifica di
conformità del GC

45 giorni

autorizzazione idraulica: atto di assenso ad eseguire opere o a svolgere attività nelle aree di cui all'art. 3 del DPGR 42/2018



L'AUTORIZZAZIONE IDRAULICA **Per cosa ?**

- 1) Variazioni o alterazioni di corsi d'acqua, quali costruzioni di ponti, passerelle e guadi
- 2) acquedotti, metanodotti e altre reti di servizi essenziali
- 3) costruzione di rampe di ascesa nonché carreggiate o sentieri
- 4) taglio e sfalcio della vegetazione sulle aree di pertinenze dei corsi d'acqua
- 5) temporanea utilizzazione colturale di terreni posti nelle aree di pertinenza
- 6) opere a difesa dei beni privati
- 7) scarichi
- 8) le recinzioni realizzate in rete con sostegni semplicemente infissi al suolo senza opere murarie e le staccionate in legno semplicemente infisse al suolo
- 9) le serre temporanee e le serre con copertura stagionale con altezza inferiore a un metro

L'AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

IL PORTALE SiDIT

45 giorni

Il Sistema Demanio Idrico Toscana (SiDIT)- Ambito Suolo è l'applicativo finalizzato alla gestione delle autorizzazioni idrauliche per lavori, opere o attività nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua e alla gestione delle concessioni per l'uso dei terreni appartenenti al demanio idrico. Le Richieste per il rilascio di autorizzazione e concessione di polizia idraulica (Suolo) inerenti il reticolo idrografico possono essere inoltrate a Regione Toscana, esclusivamente in modalità telematica collegandosi al sito <https://servizi.toscana.it/RT/sidit-fe/#/> tramite uno dei più comuni browser (Mozilla Firefox , Internet Explorer, Chrome)

Alla domanda sono allegati in particolare:

- a) relazione tecnico-descrittiva dello stato dei luoghi;
- b) elaborati tecnici in scala adeguata del progetto delle eventuali nuove opere da realizzarsi;
- c) relazione attestante la compatibilità idraulica;
- e) documentazione fotografica;
- f) corografia 1:10000 con indicazione del luogo dei lavori;
- g) planimetria su base catastale scala 1:2000;
- h) proposta di piano di manutenzione dell'opera;
- i) attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.



L'AUTORIZZAZIONE IDRAULICAcontinua

quindi

a) l'autorizzazione idraulica è l'atto di assenso ad eseguire opere o svolgere attività negli alvei, nelle golene, sugli argini dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua, nei casi **non** disciplinati dal d.p.g.r. 60/R/2016.

b) ne sono soggetti anche i tagli della vegetazione sulle aree di pertinenze dei corsi d'acqua (**art. 3 c. 1 lett. d)**;

c) nei casi in cui gli interventi siano oggetto di concessione demaniale ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016 (ossia *effettuati in aree appartenenti al demanio idrico*), l'autorizzazione idraulica è rilasciata nell'ambito del medesimo procedimento di concessione.

d) l'autorizzazione è rilasciata per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori, **non può avere una durata superiore a tre anni e può essere rinnovata una sola volta**

L'AUTORIZZAZIONE IDRAULICAcontinua

i divieti assoluti del RD 523 art. 96

- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe (sponde) dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dall'ufficio del Genio Civile;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno.

LA CONCESSIONE

La **concessione** è l'atto di assenso temporaneo ed oneroso finalizzato all'utilizzo delle aree del demanio idrico



In generale ogni qualvolta si debba accedere all'alveo nel caso di corsi d'acqua inseriti nel reticolo idrografico per eseguire interventi occorre munirsi di specifica concessione rilasciata dalla Regione e l'eventuale valore del legname derivante deve essere corrisposto alla Regione a titolo di canone.

Delle domande presentate nel termine massimo di 30 gg è dato pubblico avviso sul BURT. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non dà luogo ad ulteriori concorrenze. Ferma restando la domanda presentata, il primo richiedente può integrare la medesima con un'offerta relativamente al canone a base della procedura di selezione. E' esclusa la procedura di evidenza pubblica per taglio di piante per estensioni fino a 1.000 metri quadri per un periodo di utilizzo inferiore o uguale a sessanta giorni;

LA CONCESSIONE

Delibera GR 1315 del 28/10/2019 (utile riferimento)

La Regione Toscana ha predisposto delle linee guida per l'esecuzione corretta della manutenzione dei corsi d'acqua da parte dei Consorzi di Bonifica con una approfondimento anche sulla conservazione dell'ecosistema toscano ai sensi dell'art. 24 bis della l.r. 80



LA CONCESSIONE

I tagli di vegetazione in alveo devono essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo-autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo marzo-giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante.

Verificatane la compatibilità idraulica, nella progettazione degli interventi dovrà assumersi quale aspetto vincolante la conservazione delle caratteristiche di naturalità dell'alveo fluviale, degli ecosistemi e delle fasce verdi ripariali, il rispetto delle aree di naturale espansione e relative zone umide collegate.



alcune prescrizioni

- a)** il taglio della vegetazione dovrà essere effettuato nel rispetto degli atti di indirizzo stabiliti dal D.P.R. 14 aprile 1993 (art. 2 Tipologie di intervento, comma 1, lettera “a” e punto 2, lettera “b”);
ossia la *“rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, nonche' delle alberature pregiudizievoli per la difesa e conservazione delle sponde, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat riparii*
- b)** qualora le piante da abbattersi possono con la loro caduta produrre danno ad eventuali opere idrauliche presenti e in generale alle sponde del corso d’acqua, è prescritto l'uso di funi per regolare l'atterramento ed, occorrendo, il taglio anticipato della cima e dei rami;
- c)** il taglio sulle scarpate di sponda dovrà essere effettuato con modalità selettiva tralasciando piante di giovane età sempreché non già inclinate o in fase di sradicamento, con espresso divieto di sradicare o “abbruciare” le ceppaie delle piante radicate sulle sponde;
- d)** si dovrà procedere al taglio raso delle piante ormai mature non flessibili che sradicandosi innescano fenomeni erosivi sulla sponda;
- e)** l’apertura di nuove piste temporanee di esbosco e la realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito di legname nella fascia di m 10 sono soggetti ad autorizzazione;
- f)** non è consentito l’esbosco a strascico in alveo.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO nelle aree naturali protette

Legge Regionale Toscana n. 30 del 19 marzo 2015

La Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA): per interventi **“RICADENTI o che POSSONO AVERE INCIDENZE in pSIC o Siti Natura 2000”** (ART. 88)

PSIC
Siti NATURA 2000



VINCA (settore regionale competente o
enti parco)

AREE NATURALI



NULLA OSTA (autorità competente)

CORRIDOI ECOLOGICI
ZONE UMIDE



ARTT. 75 e 76 (indirizzi)

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Genio Civile Valdarno Superiore

REGIONE
TOSCANA



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

REGIONE
TOSCANA

